

In Germania vige una legge che vigila sulla congruità dei prezzi di trasferimento

Novità in materia di “Transfer Price”

Una legge, in vigore in Germania, sin dal maggio 2003, prevede l'obbligo di predisporre una documentazione specificatamente finalizzata a verificare che il prezzo di trasferimento (“*transfer price*”) sia congruo rispetto a quello mediamente applicato ai beni del medesimo tipo. E' il così detto principio del “*dealing at arm's length*”.

La legge è oggi concretamente applicabile, con effetto dall'anno 2004, grazie ad una direttiva emanata nell'ottobre 2003, i cui criteri applicativi sono stati dettati dal Ministero Federale delle Finanze tedesco con circolare del 12 aprile 2005.

Nel provvedimento sono stati previsti, oltre alle norme generali, gli obblighi a carico degli uffici fiscali e delle parti, le conseguenze per l'inservanza di questi ultimi, la disciplina delle rettifiche, il trattamento delle medesime, le procedure per la definizione del contenzioso e le regole procedurali per gli Uffici.

Ivi, dunque, sono stati posti i principi per la concreta individuazione del-

di Angela Giebelmann

l'ambito dei rapporti tra soggetti collegati ed operanti oltre frontiera, degli adempimenti (in particolar modo di



Angela Giebelmann

natura documentale), degli obblighi di collaborazione e delle eventuali procedure arbitrali o conciliative.

Da tale complesso normativo sono interessati tutti i soggetti passivi d'imposta che intrattengano rappor-

ti commerciali con soggetti esteri collegati, secondo la nozione individuata dalla normativa fiscale di riferimento. A titolo esemplificativo, per soggetto estero collegato deve intendersi quello che detenga una partecipazione in una società tedesca pari ad almeno il 25% del capitale sociale, ovvero che, pur non disponendo di una partecipazione diretta, possa comunque influire in maniera determinante sulle scelte imprenditoriali della medesima.

L'ampiezza degli obblighi posti a carico dei soggetti interessati varia, tuttavia, a seconda delle dimensioni dell'impresa: dimensioni per il cui accertamento deve distinguersi non solo l'importo, ma anche la natura del fatturato.

L'applicazione della normativa semplificata, infatti, è riservata solo a chi non fatturi, ai soggetti esteri collegati, più di Euro 5.000.000,00 annui per cessioni di beni o più di Euro 500.000,00 annui per prestazioni di servizi. In tali casi, la documentazione idonea a comprovare il rispetto del principio andrà prodotta



soltanto su apposita richiesta da parte degli uffici fiscali.

Superando, invece, i suddetti limiti dimensionali, sarà necessario predisporre documentazione (su supporto cartaceo o informatico) la quale, oltre ad essere puntualmente aggiornata, dovrà essere agevolmente consultabile, e redatta in lingua tedesca (sempre che non si tratti di documenti redatti in originale in altra lingua, dei quali potrà comunque essere richiesta la traduzione).

Questa documentazione dovrà compendiare, in linea di massima, informazioni generali sull'impresa (attività e partecipazioni, natura e consistenza dei rapporti con le imprese collegate) e specifiche sulle operazioni di potenziale interesse (analisi di processo e metodi di determinazione dei prezzi). A tal proposito, va segnalato come da parte dell'IDW Wirtschaftsprüfer (revisori contabili) sia stato predisposto un dettaglio, ancorché sintetico, opuscolo informativo, che include

una pratica "checklist" (eventualmente disponibile a richiesta).

La documentazione, ove richiesta nell'ambito di accertamenti da parte degli uffici fiscali, andrà in ogni caso prodotta integralmente entro sessanta giorni. Nel caso, poi, di operazioni straordinarie, la documentazione andrà predisposta entro sei mesi dal compimento dell'operazione.

La consistenza delle sanzioni previste per la mancata o incompleta presentazione della documentazione è subordinata alla valutazione d'ufficio del *transfer price*, e varia dal 5% al 10% di quest'ultimo, con un minimo di Euro 5.000,00.

Nell'ipotesi, poi, di mancata presentazione nel termine perentorio di sessanta giorni, è prevista un'ulteriore sanzione di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

L'obbligo di predisporre tale documentazione, tuttavia, non comporta soltanto degli svantaggi, ove si

consideri che resta a carico degli uffici fiscali l'onere di provare che la determinazione del *transfer price*, enucleabile dalla documentazione ritualmente predisposta dall'impresa, si discosta da quella corretta.

Al contempo, non va sottaciuto come la determinazione del *transfer price* in Germania presenti margini sufficientemente ampi, e come, nel caso di una sua determinazione d'ufficio in un importo inferiore rispetto a quello fatturato, non sia consentita l'irrogazione di alcuna sanzione.

In conclusione, va evidenziata l'opportunità di predisporre tutta la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta determinazione del *transfer price* in termini rispettosi del principio del *dealing at arm's length*: documentazione che, com'è facile immaginare, verrà sempre richiesta in caso di accertamento.

Angela Giebelmann
Avvocato in Brescia e Monaco di Baviera



Loda s.a.s.

Specialisti dal 1964...

VENDITA - NOLEGGIO - OUTSOURCING

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIGITALI DI STAMPA
FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI - TELEFAX

RICOH

brother

DANKA

LODA S.a.s. - Via C. Zima - Brescia
Tel. 030 3774700 - E-mail: loda@lodasas.com